

## DIVISIONE DELLE CONTRIBUTIONI

Bellinzona, gennaio 2003

### **CIRCOLARE N. 9/2003**

Abroga la circolare n. 9/2001 del 1. dicembre 2000

## **DEDUZIONE DELLE SPESE PER MALATTIA, INFORTUNIO O INVALIDITÀ**

	Pag.
<b>I. Base legale</b>	2
<b>II. Persone interessate alla deduzione</b>	2
<b>III. Spese non deducibili</b>	3
<b>IV. Spese deducibili</b>	3
1. Condizioni per la deduzione	3
2. Oggetto della deduzione	5
a) Spese di cura medica (ambulatoriale)	5
b) Spese per cure dentarie	5
c) Spese per cure sanitarie a domicilio	6
d) Spese per l'assistenza a domicilio di persone invalide	6
e) Spese per prestazioni terapeutiche (ambulatoriali)	7
f) Spese per prestazioni farmaceutiche	7
g) Spese per mezzi ausiliari e apparecchiature sanitarie	7
h) Spese per cure ospedaliere	8
i) Spese per cure in istituti termali	8
l) Spese di cura per gli ospiti di case per anziani	8
m) Spese in relazione a particolari infermità	10
<b>V. Applicazione</b>	10
	1

## I. Base legale

L'art. 32 cpv. 1 lett. i) LT prevede che possono essere dedotte dal reddito "le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5% dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 25 a 33".

Le spese che entrano in considerazione ai fini di questa deduzione sono "quelle di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero riferite a malattia, infortunio o invalidità secondo le disposizioni della relativa legislazione federale, per la parte assunta direttamente dal contribuente per se stesso o per le persone al cui sostentamento egli provvede" (cfr. Rapporto di maggioranza n. 4169 R1 del 26 aprile 1994 della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova Legge tributaria in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, volume 2, sessione ordinaria primaverile 1994, pagina 964). Le casistiche non coperte dalla legislazione federale in materia di malattia, infortunio o invalidità non possono quindi, di principio, beneficiare di questa deduzione fiscale.

## II. Persone interessate alla deduzione

Legittimato alla deduzione è il *contribuente* per le spese di malattia, infortunio o invalidità che lo riguardano personalmente e per quelle delle *persone al cui sostentamento egli provvede*.

Per contribuente si intendono le persone sole e, nel caso di coniugi (non separati legalmente o anche solo di fatto), il marito e la moglie convivente.

Rientrano invece nella categoria di persone a carico le cui spese di malattia sono dedotte nella partita fiscale del contribuente:

- i *figli minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede* (art. 34 cpv. 1 lett. a LT). Per questi fa stato la situazione del periodo di computo e non quella in vigore alla fine del periodo fiscale, cioè il 31 dicembre. Così ad esempio sono deducibili nel periodo fiscale 2003 le spese di malattia sopportate nello stesso 2003 (periodo di computo) per un figlio che, al 31.12.2003, è maggiorenne rispettivamente (se agli studi o a tirocinio) ha raggiunto i 25 anni (cfr. sentenza CDT n. 80.99.00032 del 17.05.1999 in re F. e F. M. che, benché riferita al periodo biennale praenumerando, è applicabile anche al regime annuale postnumerando).
- le *persone residenti in Svizzera, totalmente o parzialmente incapaci di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede* (art. 34 cpv. 1 lett. b LT).

Fanno parte di quest'ultima categoria unicamente le persone in riferimento alle quali è data la deduzione dell'art. 34 cpv. 1 lett. b) LT (nel periodo fiscale 2003, a seconda dell'onere di sostentamento, da fr. 5'600.- a fr. 10'400.-). Siccome questa deduzione è ammessa solo fino al limite massimo di fr. 10'400.- la

parte eccedente i fr. 10'400.-, purché sia costituita unicamente da spese per malattia, infortunio o invalidità, può essere dedotta a questo titolo, tenuto conto della franchigia.

*Esempio:* un contribuente sopporta nel 2003, per una persona a suo carico, fr. 15'000.- all'anno e cioè fr. 5'000.- per vitto e alloggio e fr. 10'000.- per spese di malattia. Nella somma che concorre a formare quella ammessa in deduzione, di fr. 10'400.- per persone bisognose a carico, sono da computare anzitutto i fr. 5'000.- per il vitto e l'alloggio e, in seguito, una quota di fr. 5'400.- delle spese di malattia. La parte deducibile come spesa di malattia sarà quindi solo quella riferita alla differenza, di fr. 4'600.-, non già considerata nella deduzione per persone a carico, tenuto ovviamente conto anche della franchigia.

### III. Spese non deducibili

Con riserva del capitolo IV. non sono deducibili le spese per:

- agopunture, ad esclusione di quelle prescritte dal medico;
- prodotti alimentari dietetici;
- trasporto per recarsi dal medico, all'ospedale, ecc. (ad esclusione dei casi di grave invalidità o di soggetti che necessitano di assistenza costante e devono far uso di ambulanze);
- provvedimenti preventivi (ad esclusione delle spese per l'igiene dentaria);
- psicanalisi;
- trattamenti di ringiovanimento, di bellezza o di natura estetica (ad eccezione, per questi ultimi, degli interventi di chirurgia ricostruttiva conseguenti a malattia o incidenti);
- cure dimagranti o di fitness;
- prestazioni di aiuto nell'economia domestica.

### IV. Spese deducibili

#### 1. Condizioni per la deduzione

Secondo l'art. 32 cpv. 1 lett. i) LT sono deducibili le spese per malattia, infortunio o invalidità *sopportate dal contribuente medesimo* (quello che pretende la deduzione) per *sé stesso*, per la *moglie* e per le *persone a suo carico*, nella misura che *superano il 5% dei suoi proventi imponibili, dopo le deduzioni previste dagli articoli da 25 a 33 LT.*

Ai fini della deduzione fiscale occorre pertanto che siano adempiute le seguenti condizioni:

- deve trattarsi di spese per malattia, infortunio o invalidità secondo le disposizioni della relativa legislazione federale e cantonale (LF sull'assicurazione contro le malattie, LF sull'assicurazione contro gli infortuni e LF sull'invalidità, LC di applicazione della LF sull'assicurazione contro le malattie) riconosciute come tali dalle Casse malati o dagli Istituti assicurativi.  
Non sono quindi deducibili le spese per prestazioni non riconosciute dalle

Casse malati o dagli Istituti assicurativi. Fanno eccezione a questo principio le spese per la cura di malattie dentarie e quelle per l'acquisto di medicinali sperimentali su prescrizione medica. In ambedue questi casi le spese possono essere dedotte fiscalmente anche se non vi è un riconoscimento delle relative prestazioni da parte delle Casse malati (vedi capitolo 2, lett. b, f).

Da notare che l'assicurazione obbligatoria riconosce generalmente tutte le prestazioni ad eccezione degli interventi di cura estetica (es. di chirurgia plastica) che non sono quindi deducibili nemmeno fiscalmente.

Le assicurazioni facoltative hanno invece di regola lo scopo di garantire migliori coperture. Per evitare una disparità di trattamento tra contribuenti con copertura assicurativa diversa le deduzioni fiscali tengono conto della spesa assicurabile (es. il contribuente ospedalizzato con copertura assicurativa in camera comune che, per sua scelta, è degente in camera privata potrà dedurre l'intera differenza della retta a suo carico);

- deve in ogni caso trattarsi di spese per prestazioni fornite su prescrizione medica oppure, per i beneficiari di assegni per grandi invalidi dell'AVS/AI, di spese causate dal loro stato di invalidità (la deduzione è, in quest'ultimo caso, ammessa solo nella misura in cui eccede l'assegno per grandi invalidi);
- deducibile è solo la parte di spesa a carico del contribuente interessato, cioè quella non coperta dalle prestazioni della Cassa malati o degli Istituti assicurativi (SUVA, assicurazione privata contro gli infortuni, ecc.). Sono pure da considerare eventuali altri contributi pubblici o privati se specificatamente finalizzati a ridurre o annullare l'onere a carico del contribuente per spese di malattia, infortunio o invalidità.

### **Franchigia fiscale**

- la deduzione è ammessa unicamente per quella parte di spesa che supera la franchigia del 5% calcolata sul reddito determinante del contribuente interessato.

*Esempio:* reddito determinante fr. 87'000.-, franchigia fr. 4'350.-, deduzione richiesta fr. 4'500.-, deduzione ammessa fr. 150.-.

Nella spesa deducibile rientrano anche la franchigia (della Cassa malati) e la quota di partecipazione a carico del contribuente (es. per le degenze ospedaliere). I premi per la Cassa malati non sono invece spese per malattia; essi sono considerati nell'ambito della deduzione per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio prevista dall'art. 32 cpv. 1 lett. g) LT.

Per economia di lavoro e per evitare inutili controlli dei singoli giustificativi occorre pertanto accertare preliminarmente se la deduzione richiesta supera, nel suo ammontare complessivo, l'importo della franchigia tenuto conto che entrano in considerazione soltanto le spese che possono effettivamente beneficiare della deduzione.

Per il calcolo della franchigia fa stato il totale dei redditi del periodo di computo (che nel nuovo sistema annuale, corrisponde al periodo fiscale) considerate le deduzioni fiscalmente ammesse ad esclusione di quelle sociali.

Nelle relazioni intercantonali e internazionali per il calcolo della franchigia si considera la totalità dei redditi, quindi anche quelli conseguiti in altri cantoni e all'estero. Le spese per malattia, infortunio o invalidità - essendo deduzioni che rientrano nella categoria di quelle sociali - sono deducibili proporzionalmente ai redditi netti.

Nel reddito determinante per il calcolo della franchigia **non sono da includere i proventi e le prestazioni in capitale** conseguiti dal contribuente che sono tassati separatamente con un'imposta annua intera secondo gli art. 36 e 38 LT.

Per quanto riguarda i *giustificativi e la documentazione* da richiedere al contribuente a comprova della deduzione si può in linea generale ritenere che, quando è richiesta la presentazione del conteggio della Cassa malati o dell'Istituto assicurativo (vedi casistiche al capitolo 2), non è generalmente più necessaria la presentazione della fattura o di un certificato medico essendo elementi che sono già stati verificati dalle Casse malati e dagli Istituti assicurativi poiché costituiscono un presupposto ai fini del riconoscimento delle prestazioni assicurative.

Il *momento determinante* per la deduzione è quello del pagamento della prestazione da parte del contribuente; il rimborso della Cassa malati o dell'Istituto assicurativo (che permette anche di calcolare la quota di spesa a carico e deducibile) è quindi riportato a quel momento.

*Esempio:* pagamento della fattura da parte del contribuente nel dicembre 2003 e rimborso della Cassa malati nel gennaio 2004: la parte a carico del contribuente è riferita all'anno di computo 2003, quindi deducibile nel periodo fiscale 2003.

## 2. Oggetto della deduzione

Le categorie di spese deducibili possono essere suddivise nel modo seguente:

### a) Spese di cura medica (ambulatoriale)

Sono considerate tali le spese per le prestazioni di cura che i medici eseguono normalmente nel proprio studio o a domicilio e che sono riconosciute dalle Casse malati e dagli Istituti assicurativi.

#### *Deduzione*

E' deducibile la quota di spesa che rimane a carico del contribuente.

#### *Giustificativo*

Conteggio della Cassa malati o dell'Istituto assicurativo.

### b) Spese per cure dentarie

Sono considerate tali le spese per prestazioni del medico dentista se riferite a interventi di cura di malattie dentarie, come pure a casistiche riconosciute dall'assicurazione infortuni.

Rientrano nella deduzione anche le spese per provvedimenti di carattere preventivo come quelli riguardanti l'igiene dentaria. E' per contro esclusa la deduzione delle spese per cure di natura puramente estetica.

Le spese per interventi di ortodonzia sono deducibili a condizione che non siano riferiti a trattamenti di natura esclusivamente estetica.

*Deduzione*

E' deducibile la spesa che rimane a carico del contribuente.

*Giustificativo*

Fattura dettagliata del medico dentista con l'indicazione delle posizioni riconosciute dalla Cassa malati. Conteggio della Cassa malati o dell'Istituto assicurativo.

**c) Spese per cure sanitarie a domicilio**

Sono considerate tali le spese per cure di malati a domicilio ordinate dal medico e in relazione alle quali è necessario l'intervento di un servizio infermieristico. La deduzione fiscale entra in considerazione unicamente per i casi riconosciuti dalla Cassa malati.

*Deduzione*

E' deducibile la parte di spesa che rimane a carico del contribuente (Esempio: spesa 100.- franchi al giorno; prestazione della Cassa malati 50.- franchi al giorno; parte deducibile: 50.- franchi al giorno).

Sono escluse dalla deduzione le spese per prestazioni di aiuto nell'economia domestica.

Le spese per cure sanitarie a domicilio sono deducibili anche se il contribuente beneficia di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI.

Si precisa a questo riguardo che la prestazione della Cassa malati costituisce il rimborso di una spesa sostenuta dal contribuente, mentre l'assegno per grandi invalidi è riconosciuto indipendentemente dalla spesa che sopporta il contribuente. Se un beneficiario di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI riceve prestazioni per cure a domicilio a causa di malattia, le relative spese - purché riconosciute dalla Cassa malati - sono pertanto deducibili in aggiunta a quelle sopportate in quanto grande invalido (vedi capitolo 2, lett. d).

*Giustificativo*

Prescrizione medica e conteggio della Cassa malati o dell'Istituto assicurativo (compreso conteggio eventuale prestazione AI).

**d) Spese per l'assistenza a domicilio di persone invalide**

Sono considerate tali le spese per l'assistenza di cui abbisognano, a domicilio, le persone invalide. Queste spese sono generalmente dovute all'aiuto permanente di terzi per compiere gli atti ordinari della vita: vestirsi e svestirsi, alzarsi, sedersi, coricarsi; cibarsi; farsi la pulizia quotidiana; andare al gabi-

netto; spostarsi (in casa e fuori casa), stabilire il contatto con l'ambiente abituale (cfr. sentenza CDT no. 80.96.00213 del 28.07.1997 in re H.C.).

*Deduzione*

La deduzione è ammessa unicamente nei riguardi delle persone che beneficino di un assegno per grandi invalidi dell'AVS o AI e per la parte di costo che eccede l'importo dell'assegno per grandi invalidi ritenuta tuttavia una deduzione massima di fr. 240.- al giorno (in analogia con la deduzione di cui alla lettera l).

*Giustificativo*

Fattura e attestazione riguardante l'assegno per grandi invalidi AI/AVS.

**e) Spese per prestazioni terapeutiche (ambulatoriali)**

Sono considerate tali le spese per sedute terapeutiche particolari (fisioterapia, raggi, bagni termali, ecc.) inerenti a casi di malattia, infortunio o invalidità ordinate dal medico e riconosciute dalle Casse malati o dagli Istituti di assicurazione.

*Deduzione*

E' deducibile la quota di spesa che rimane a carico del contribuente.

*Giustificativo*

Conteggio della Cassa malati o dell'Istituto assicurativo.

**f) Spese per prestazioni farmaceutiche**

Sono considerate tali le spese per medicinali e prodotti farmaceutici acquistati su prescrizione medica per la cura di malattie, infortuni o invalidità riconosciuti dalle Casse malati o dagli Istituti di assicurazione. Entrano in considerazione anche le spese per medicinali prescritti dal medico non riconosciuti dalle Casse malati poiché sperimentali (non invece quelli in lista negativa) come ad esempio nell'ambito dei trattamenti oncologici o di malattie neurovegetative.

*Deduzione*

E' deducibile la quota di spesa che rimane a carico del contribuente.

*Giustificativo*

Conteggio della Cassa malati o dell'Istituto assicurativo e, per i medicinali sperimentali non riconosciuti dalla Cassa malati, la prescrizione medica con l'indicazione che si tratta di un prodotto sperimentale non (ancora) riconosciuto dalle Casse malati e la fattura della farmacia.

**g) Spese per mezzi ausiliari e apparecchiature sanitarie**

Sono considerate tali le spese per mezzi ausiliari e per apparecchiature sanitarie o mediche inerenti a casistiche di malattia, infortunio o invalidità di cui il contribuente deve dotarsi su prescrizione medica (protesi, sedie a rotelle, occhiali da vista, ecc.).

*Deduzione*

E' deducibile la quota di spesa che rimane a carico del contribuente. La deduzione è comunque ammessa solo nella misura della spesa *ritenuta usuale*. Ad esempio per **occhiali da vista** la spesa per le lenti è integralmente deducibile mentre per la montatura è ritenuto usuale, quindi deducibile, un importo massimo di 200.- franchi, computata ovviamente l'eventuale partecipazione assicurativa.

*Giustificativo*

Conteggio della Cassa malati o dell'Istituto assicurativo o, in assenza di copertura assicurativa (è questo normalmente il caso per le esoprotesi), fattura di acquisto del mezzo ausiliario e prescrizione medica. Per gli occhiali da vista la prescrizione di un ottico diplomato può sostituire quella medica.

**h) Spese per cure ospedaliere**

Sono considerate tali le spese di degenza in ospedali, cliniche o case di cura inerenti a prestazioni di cura su prescrizione medica e riconosciute dalle Casse malati o dagli Istituti assicurativi.

*Deduzione*

E' deducibile la quota di spesa che rimane a carico del contribuente.

*Giustificativo*

Conteggio della Cassa malati o dell'Istituto assicurativo.

**i) Spese per cure in istituti termali**

Sono considerate tali le spese per soggiorni di cura in istituti termali se ordinati dal medico. La deduzione fiscale entra in considerazione unicamente per i casi riconosciuti dalla Cassa malati.

*Deduzione*

E' deducibile la parte di spesa che rimane a carico del contribuente, tuttavia solo fino a concorrenza della prestazione giornaliera massima di 80.- franchi. (Esempio: spesa 100.- franchi al giorno; prestazione della Cassa malati 30.- franchi al giorno; parte deducibile: 50.- franchi al giorno).

*Giustificativo*

Conteggio della Cassa malati o dell'Istituto assicurativo.

**l) Spese di cura per gli ospiti di case per anziani**

Gli ospiti delle case per anziani, il cui stato di salute richiede un trattamento e una cura di tipo ospedaliero, possono dedurre la quota di retta giornaliera pagata alla casa per anziani per la parte che supera le spese di mantenimento a casa propria calcolate secondo le direttive relative al minimo vitale a norma dell'articolo 93 LEF. La quota di retta non deducibile fiscalmente comprende, oltre alle spese per il sostentamento, anche quelle per l'alloggio (quando quest'ultimo non è più a disposizione dell'ospite ricoverato).



La deduzione è ammessa unicamente nei riguardi degli ospiti che rientrano nella categoria di dipendenza di grado 3 o superiore (questi beneficiano normalmente anche di una prestazione per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI). Le medesime regole si applicano anche agli ospiti invalidi, non anziani, che beneficiano di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI.

Per il calcolo della quota di retta fiscalmente deducibile si fa sempre astrazione dall'assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI che va normalmente a favore della Casa per anziani (in aumento della retta calcolata).

È in particolare fiscalmente deducibile la parte di retta che, tenuto conto della franchigia, eccede:

- a) per i contribuenti persone sole:
  - **21'900.-** franchi all'anno (1'825.- franchi al mese) se non hanno più un proprio alloggio privato oppure se questo è affittato a terzi,
  - **12'300.-** franchi all'anno (1'025.- franchi al mese) se mantengono a propria disposizione anche l'alloggio privato;
- b) per i contribuenti coniugati (ambidue degenti in casa per anziani):
  - **30'840.-** franchi all'anno (2'570.- franchi al mese) se non hanno più un loro alloggio privato oppure se questo è affittato a terzi,
  - **16'440.-** franchi all'anno (1'370.- franchi al mese) se mantengono a loro disposizione anche l'alloggio privato;
- c) per i contribuenti coniugati (di cui solo uno degente in casa per anziani):
  - **11'100.-** franchi all'anno (925.- franchi al mese). In questo caso si considera che l'alloggio privato è occupato dall'altro coniuge.

Per il calcolo della deduzione fa stato la retta effettivamente pagata, ritenuto un massimo di fr. 240.- al giorno.

#### Esempi:

1. Un contribuente coniugato, grande invalido, è degente in casa per anziani e paga una retta giornaliera di fr. 90.- (pari a fr. 32'850.- annui). Il coniuge del contribuente continua a vivere nell'appartamento coniugale. La spesa di malattia deducibile è di fr. 21'750.- (fr. 32'850.- ./ 11'100.-) tenuto conto anche della franchigia.
2. Un contribuente, persona sola, è degente in casa per anziani e paga una retta giornaliera di fr. 300.- (pari a fr. 109'500.- annui). Il contribuente è grande invalido e non ha più a disposizione un proprio alloggio privato. Per il calcolo delle spese di malattia si tiene conto di una retta corrispondente a fr. 240.- giornalieri (fr. 87'600.- annui). Le spese di malattia deducibili sono quindi fr. 65'700.- (fr. 87'600.- ./ 21'900.-) tenuto ovviamente conto anche della franchigia.

*Giustificativo*

Retta della casa per anziani (si nota che la fattura dell'Istituto comprende normalmente anche il ricupero dell'assegno per grandi invalidi che è da ignorare ai fini della deduzione fiscale). Certificazione del grado di dipendenza 3 o superiore rilasciata dalla casa per anziani oppure eventuale attestazione riguardante l'assegno per grandi invalidi AI/AVS.

Tutti gli ospiti delle case per anziani (indipendentemente dal loro grado di dipendenza) hanno inoltre la facoltà di dedurre, nei limiti e secondo i criteri previsti dalle lettere precedenti, le prestazioni per spese di malattia, infortunio o invalidità che sono fatturate separatamente (es. prestazioni per cure mediche o, nelle case per anziani non sussidiate dal Cantone, per medicinali).

**m) Spese in relazione a particolari infermità**

In relazione a particolari infermità è considerato spesa di malattia un importo forfetario annuo di fr. 3'000.-. Beneficiano di questo forfait le persone affette da celiachia, i pazienti che necessitano di dialisi e i diabetici che necessitano di un trattamento con insulina.

Questo forfait, aumentato dalle eventuali altre spese per malattia, infortunio o invalidità, è riconosciuto in deduzione nella misura in cui supera la franchigia del 5% stabilita dall'art. 32 cpv. 1 lett. i) LT.

*Giustificativo*

Certificato medico che attesta l'infermità.

**V. Applicazione**

Le disposizioni della presente circolare si applicano a partire dal periodo fiscale 2003. Al periodo fiscale 2001/2002 si applicano le disposizioni della circolare n. 9/2001 del 1. dicembre 2000, al periodo fiscale 1999/2000 si applicano le disposizioni della circolare n. 9/1999 del 15 gennaio 1999, al periodo fiscale 1997/1998 e precedenti si applicano le disposizioni della circolare n. 9/1997 del 1. settembre 1997.

Divisione delle contribuzioni  
Il Direttore:

**Stefano Pelli**